



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 26/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 28 dicembre 2011, n. 22

Agricola Tre Valli s.c. - Stabilimento in Putignano (BA), strada provinciale 237, n. 9 - sede legale in Verona, via Valpantena, n. 18/g. Determinazione Dirigenziale di AIA n. 119/2010 del Servizio Ecologia. Modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Il giorno 28.12.2011, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45"

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 "Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell'Ufficio Inquinamento e Grandi

Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, all. 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,

nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al protocollo al n. 632 del 4 agosto 2011, la Agricola Tre Valli s.c. ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 relativamente a:

1. Spostamento dei camini E2 (ex E5 + E6) ed E6 (ex E17) dalla collocazione attuale (3° piano e piano terra) alla sommità della torre di lavorazione, separazione delle linee ex E5 ed ex E6, con rinumerazione delle stesse in E2 ed E9, con lo scopo di ottimizzare e razionalizzare l'aspirazione dell'aria dalle fasi di cubettatura (pressa 001, 002 e 003);

2. dismissione del camino E1 a servizio delle fasi "Materie prime - Reparto 1 - caricamento silos".

- L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 959 del 20 settembre 2011, ha richiesto al competente Ufficio provinciale VIA di esprimersi, per quanto di propria competenza, in merito alla necessità o meno di assoggettare tale proposta di modifica a procedimento di compatibilità ambientale;

- la Provincia di Bari, con nota acquisita dal Servizio Regionale Rischio Industriale al prot. n. 1177 del 7/10/2011, comunicava che la modifica progettuale proposta dal Gestore "non richiede l'attivazione di ulteriori adempimenti in materia di VIA configurandosi, peraltro, di un intervento che ottimizza il quadro ambientale dell'azienda";

Atteso altresì che:

- con successiva nota acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 1878 del 6/12/2011, il Gestore precisava le motivazioni che lo hanno spinto a richiedere tale modifica, specificando in particolare che la creazione di due nuovi punti di emissione in atmosfera (E2 ed E9 al post di E2): "consente di ottimizzare e razionalizzare l'aspirazione dell'aria dalle fasi di cubettatura" poiché "a servizio di ogni linea di cubettatura è installato un proprio sistema di aspirazione ed abbattimento delle polveri" e ciò consentirà "un'ottimizzazione del controllo del processo, sia in merito alla qualità del prodotto, sia con riferimento all'efficienza dell'impianto di abbattimento e, di conseguenza, alla qualità dell'aria emessa". Si precisava inoltre che tale separazione, consentendo di agire in maniera differenziata sui parametri operativi legati al processo di essiccazione, costituisce un miglioramento tecnologico relativo alla qualità del prodotto.

Considerato che:

- per lo stabilimento della Agricola Tre Valli s.c. ubicato in Putignano (BA), strada provinciale 237, n. 9 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 119/2010;

- al fine di chiarire la numerazione rispettiva dei punti di emissione in atmosfera, si veda la seguente tabella:

ante AIA AIA D.D. modifica presente
n. 119/2010 provvedimento

ex E1 E1 dismesso

ex E5 E2 E2

ex E6 E9

ex E17 E6 E6

- la modifica proposta dal Gestore, relativamente ai due punti sopra elencati, risulta di carattere non sostanziale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR Puglia n. 648/2011 in quanto:
 1. la modifica non comporta effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;
 2. la modifica non implica incrementi alla capacità produttiva;
 3. la modifica non è soggetta a VIA in quanto l'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Bari) ha valutato la stessa modifica non sostanziale nell'ambito del procedimento previsto della DGR 648 del 05/04/2011;
 4. la modifica non comporta l'introduzione di nuove attività IPPC;
 5. la modifica non comporta l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose;
 6. la modifica non comporta l'introduzione di nuovi inquinanti;
- la modifica proposta dal Gestore, relativamente ai due punti sopra elencati, tuttavia rientra, ai sensi della DGR Puglia n. 648/2011, fra quelle che richiedono un aggiornamento dell'AIA, in quanto:
 1. è prevista l'attivazione di nuove emissioni;
 2. è prevista l'introduzione di nuove MTD;
 3. è prevista la modifica del PMeC;
- infatti:
 - La modifica proposta consiste nello spostamento di due camini già esistenti ad una quota superiore, con separazione di uno di essi, e nella dismissione di un terzo camino (soppressione del punto di emissione E1 ed introduzione del nuovo punto di emissione E9, con conseguente necessaria modifica al PMeC);
 - la portata totale dei tre punti di emissione suddetti diminuisce, passando da 94.000 Nm³/h a 78.000 Nm³/h;
 - è prevista l'installazione di sistema di abbattimento "Cycloni ad alta efficienza" sui tre punti di emissione, al posto del "Decantatore gravitazionale" (nuova MTD migliorativa);
 - la modifica proposta comporta variazioni non sostanziali del quadro complessivo già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito descritto:
 - non sono previste variazioni agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, l'Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011, propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i. dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare “non sostanziali”, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. spostamento dei camini E2 (ex E5 + E6) ed E6 (ex E17) dalla collocazione attuale (3° piano e piano terra) alla sommità della torre di lavorazione, separazione delle linee ex E5 ed ex E6, con rinumerazione delle stesse in E2 ed E9, con lo scopo di ottimizzare e razionalizzare l'aspirazione dell'aria dalle fasi di cubettatura (pressa 001, 002 e 003);

2. dismissione del camino E1 a servizio delle fasi “Materie prime - Reparto 1 - caricamento silos”.

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 730 del 24 ottobre 2008, come previsto nell'Allegato A (composto di ... pagine) parte integrante del presente provvedimento;

- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “Agricola Tre Valli s.c.” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determinazione Dirigenziale n. 119/2010 non in contrasto con il presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “Agricola Tre Valli s.c.” con sede legale in via Valpantena, n. 18/g, 37142 Verona (fraz. Quinto di Valpantena);

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Putignano (BA), all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Bari;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla

data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA

Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe Tedeschi
